



## Città di Cologno Monzese

**Area :** SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

**Servizio:** SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

### **ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 55 del 11/09/2019**

**Oggetto** RETTIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N.50 DEL 09 AGOSTO 2019 RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI NEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI ELETTRICI IN RICARICA

#### **Il Comandante**

#### **PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 07.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il protocollo d'intesa tra la Società ENEL X Mobility s.r.l. ed il Comune di Cologno Monzese per la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici ed individuazione delle relative dislocazioni;
- con Determinazione del Dirigente dell'Area Servizi Tecnici n. 331 del 01.04.2019 venivano avviate le procedure per l'installazione di n. 12 infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;
- a seguito di Ordinanza Dirigenziale n. 37 del 05 luglio 2019 venivano realizzate n. 12 postazioni per effettuare la ricarica di veicoli elettrici;
- con Ordinanza Dirigenziale n. 50 del 9 agosto 2019 veniva disposta l'istituzione di segnaletica stradale di divieto di sosta 0-24 nei tratti interessati dalla presenza delle colonnine di ricarica, con conseguente rimozione forzata di tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi elettrici ed ibridi dotati di motorizzazione elettrica in fase di ricarica.

**PRESO ATTO** che per mero errore materiale nell'ordinanza dirigenziale sopra citata è stata indicata quale ditta esecutrice dei lavori di posizionamento della segnaletica stradale di divieto, la Società Ramella & C. S.p.a. con sede in via Dante n. 5 – Cislago (VA), in luogo della Società ENEL X Mobility s.r.l., facente parte del Gruppo Enel, con sede legale a Roma in viale Regina Margherita n° 137;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati correttamente eseguiti e perfezionati;

**PRESO ATTO** altresì che gli altri dati indicati nell'ordinanza sono esatti;

**VISTI** gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.L.vo 30.04.1992 n.285 e relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. 16.12.1992, n.495 e successive modifiche;

**VISTO** l'art.107 del T.U.EE.LL approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

---

# **ORDINA**

La rettifica del dispositivo dell'Ordinanza Dirigenziale n. 50 del 9 agosto 2019, nella parte in cui è stata indicata quale ditta esecutrice dei lavori di posizionamento della segnaletica stradale di divieto, la Società Ramella & C. S.p.a. con sede in via Dante n. 5 – Cislago (VA), in luogo della Società ENEL X Mobility s.r.l., facente parte del Gruppo Enel, con sede legale a Roma in viale Regina Margherita n° 137, con conferma dei restanti contenuti.

## **DISPONE**

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio nelle forme di legge per 15 giorni;

## **DISPONE ALTRESI'**

che il personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza.

## **AVVERTE**

che i trasgressori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (artt. 7 e 159 C.d.S.);

## **SI AVVISA CHE**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione.

Il Comandante  
MOIOLI SILVANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.  
Atto sottoscritto digitalmente

---